CAMERA DEI DEPUTATI N. 2485

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANETTIN, BRICOLO, CAMPA, CARLUCCI, COLASIO, GIORGIO CONTE, D'AGRÒ, DI GIANDOMENICO, DIDONÈ, LUCIANO DUSSIN, FRATTA PASINI, GARAGNANI, GHEDINI, MAZZONI, MILANATO, MORMINO, ORSINI, PALMA, PAROLI, MARIO PEPE, RIZZI, SAIA, STERPA, STRADIOTTO, VASCON, ZORZATO

Rifinanziamento della legge 23 luglio 1991, n. 233, per il restauro e il recupero delle Ville venete

Presentata il 6 marzo 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le Ville palladiane del Veneto rappresentano un patrimonio artistico e culturale di grandissimo rilievo, che merita di essere conservato e, in alcuni casi, recuperato.

Gli stanziamenti statali per tale finalità sono da tempo esauriti e appare quindi opportuno prevederne di nuovi, anche perché il valore e la rilevanza culturale del patrimonio rappresentato dalle Ville palladiane trascende la dimensione regionale.

Crediamo sia un'esigenza primaria quella di assicurare la conservazione del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese, che è di gran lunga il primo al mondo per dimensioni ed importanza e di cui le Ville venete rappresentano un elemento indubbiamente significativo, per il pregio e la raffinatezza delle soluzioni architettoniche e per il perfetto inserimento nel paesaggio rurale circostante.

Per tali ragioni, chiediamo la rapida approvazione della presente iniziativa legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È assegnato a decorrere dall'anno 2002 un contributo annuo di un milione di euro a favore dell'Istituto regionale per le Ville venete, che provvede ad impiegarlo con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 233, e successive modificazioni.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26

14PDL0028330